

---

**Concorsi e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale**

---

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STUDIO SUPPORTO LEGISLAZIONE E POLITICHE GARANZIA 19 febbraio 2025, n. 21

**Indizione Avviso per l'acquisizione di candidature per la funzione di esperto volontario, a titolo gratuito, del Garante regionale dei diritti del Minore, valido per la Regione Puglia.**

**IL DIRIGENTE**

Il giorno mercoledì 19 del mese di febbraio dell'anno 2025 nella sede della Sez. Studio Supporto Legislazione e Politiche Garanzia del Consiglio Regionale della Puglia, sulla base dell'istruttoria che riferisce:

**Visto** lo Statuto della Regione Puglia che all'art. 23 stabilisce che il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e succ. mod. e int.;

**Vista** la legge regionale 21 Marzo 2007, n. 6 recante *"Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale"*;

**Vista** la legge regionale 4 febbraio 1997 n.7 recante *"Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale"*;

**Vista** la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 27 dell'8 febbraio 2016, di attuazione dell'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale, in osservanza alla L.R. 7/2004, art. 23, nonché di approvazione dello schema di Alta Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia, la successiva deliberazione n. 39 del 20 aprile 2016 di approvazione definitiva del medesimo Atto di Alta Organizzazione nonché la DGR n. 1500 del 28.09.2016 con cui si è preso atto del verbale recante *"Definizione delle modalità amministrativo-gestionali di attuazione della Autonomia del Consiglio regionale, come definita dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 27 dell'8 febbraio 2016 e dall'Atto di Alta Organizzazione del Consiglio regionale della Puglia, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 20 aprile 2016"*.

**Visto** l'Atto di Alta Organizzazione recante il *"Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia"*, nel testo coordinato adottato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17/2021.

**Vista** la deliberazione n. 328 del 29 dicembre 2009 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con la quale sono state emanate direttive per l'adozione delle determinazioni dirigenziali;

**Visti:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il Reg. (UE) 2016/679 recante *"Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"*;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante *"Codice in materia di protezione di dati personali"*;
- il D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 recante *"Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico"*;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante *"Codice dell'Amministrazione digitale"*, e in particolare gli artt.20, 40 e 54;
- l'art. 32 della legge 28 giugno 2009, n. 69 *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"* recante l'obbligo di adempiere alla pubblicità degli atti sui siti istituzionali;
- la legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 recante *"Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa della Regione Puglia"*;
- l'art. 6 della legge regionale 20 aprile 1994, n. 13, *"Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994. Proroga ed integrazione"* che detta disposizioni sulla pubblicazione sul BURP;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2001, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1*

e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

**Vista** la legge regionale 16 gennaio 2001, n. 28 recante *"Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli"*;

**Visto** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale;

**Vista** la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 286 del 5 dicembre 2024, di approvazione del Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027;

**Vista** la deliberazione n. 251 del 18 dicembre 2024 del Consiglio regionale della Puglia con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027", di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 5 dicembre 2024, n. 286;

**Vista** la L.R. n. 43 del 31 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia;

**Richiamata** la Determina del Segretario Generale n. 46 del 6 luglio 2021 di approvazione della direttiva recante *"Disposizioni transitorie per la revisione dei processi per l'adozione delle determinazioni dirigenziali e la pubblicazione sul Nuovo Albo Pretorio on line del Consiglio regionale della Puglia"* e la successiva Determina n. 88 del 16 dicembre 2021 di integrazione della citata D.D. n. 46/21;

**Vista** la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 9 giugno 2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale del Consiglio regionale;

**Vista** la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 73 del 30/11/2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Studio e supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia al Dott. Giuseppe Musicco;

#### **Premesso che**

- l'azione dell'Ufficio del Garante dei diritti del Minore, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Convenzione Onu sui Diritti dell'Infanzia, dal comma 2 dell'art. 30 della L.R. 19/2006 e con gli indirizzi di cui all'art. 2, comma 1 del regolamento regionale n. 23/2008, è ispirata a diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito dei diritti umani a livello familiare, sociale, educativo, sanitario, urbanistico, ambientale, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori;

- ai sensi dell'art.2, lett. f) del Regolamento regionale 23/2008, il Garante organizza, in accordo con gli enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile, l'evasione del diritto-dovere all'istruzione e contro ogni forma di discriminazione diretta o indiretta;

- rientra pertanto nei compiti istituzionali del Garante dei diritti del Minore organizzare ovvero promuovere iniziative tese alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle specifiche tematiche ed alla realizzazione di eventi destinati agli stessi minori con finalità educative ed informative;

#### **Considerato che**

- con Determinazione del Segretario Generale n. 55 del 02.09.2020 si approvava il Disciplinare per i rapporti di collaborazione tra il Consiglio Regionale della Puglia e singoli volontari per lo svolgimento di attività di volontariato connesse alla funzione dei Garanti regionali;

- con atto di indirizzo prot. n. 20250003237 del 19.02.2025, il Garante regionale dei Diritti del Minore ha chiesto di procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso finalizzato all'acquisizione delle candidature di professionisti esperti della materia della tutela minorile, che costituiranno l'elenco cui il Garante potrà attingere per lo svolgimento delle funzioni previste, essendo necessario garantire, sull'intero territorio regionale, una capillare azione di osservazione fenomenologica e monitoraggio, con specifico riferimento ai servizi socio-educativi, alle comunità di accoglienza per minori, favorendo il consolidarsi di reti efficienti e

solide e con interventi di supporto e supervisione nell'operato dei partner territoriali del terzo settore;

- che al fine di sopperire con maggiore efficacia a detta esigenza il Garante ritiene opportuno poter disporre del supporto di esperti volontari, da aggiungere a quelli – appena sei - già inseriti in elenco a seguito dell'Avviso emanato nel 2020;

- RITENUTO, per quanto suesposto, di dover dare seguito alla richiesta del Garante regionale dei diritti del Minore della Regione Puglia;

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.28/2001 E AL REGOLAMENTO  
DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE.**

La presente determinazione NON comporta adempimenti contabili.

Tutto ciò premesso

**DETERMINA**

per quanto espresso in narrativa, che si intende integralmente riportato:

- **di dare** seguito alla nota tramessa alla Sezione Studio e supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia del Garante regionale dei diritti del Minore prot. n. 20250003237 del 19.02.2025;
- **di pubblicare** l'avviso (All. a) con l'annesso modello (All. b) di partecipazione come parti integranti e sostanziale al presente provvedimento;
- **di dare** ampia diffusione all'avviso, mediante pubblicazione dello stesso sia sul BURP, sia sul sito istituzionale del Garante regionale delle persone con disabilità;
- **di dare atto** che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 4 facciate è:

- formato e sottoscritto in modalità digitale ed è raccolto e conservato, in conformità alla normativa vigente, nel sistema di gestione e archiviazione documentale del Consiglio Regionale;
- pubblicato all'Albo del Consiglio Regionale per n. 15 giorni lavorativi consecutivi a cura della Segreteria Generale in versione integrale;
- pubblicato sul BURP in versione integrale con Allegati a) e b);
- pubblicato alla voce "Archivio Atti" della pagina dell'Albo on line del Consiglio Regionale, nel rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati personali, per un periodo non eccedente 5 anni dalla pubblicazione, per finalità di pubblicazione proattiva.

**Garanzie alla riservatezza.** La pubblicazione dell'atto sul B.U.R.P., all'Albo Pretorio on line o sul sito AT del Consiglio regionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza degli interessati, secondo quanto disposto dal Reg. (UE) 2016/679, dal D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., e ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari e il riferimento a categorie di dati "particolari" ai sensi degli artt. 9 e 10 del Reg. (UE) n. 679.

Eventuali dati non oggetto di pubblicazione, indispensabili per l'adozione dell'atto, sono indicati in documenti separati, esplicitamente richiamati nel presente atto.

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria ed è conforme alle risultanze dell'istruttoria.

Il Dirigente  
Sez. Studio Supporto Legislazione e Politiche Garanzia  
Giuseppe Musicco

**Allegato A)**  
**Determinazione Sezione Studio e Supporto alla Legislazione  
e alle Politiche di Garanzia n. 21 del 19.02.2025**

**Avviso per l'acquisizione di candidature per la funzione di esperto volontario, a titolo gratuito, del Garante regionale dei diritti del Minore**

Vista la Disciplina per i rapporti di collaborazione tra il Consiglio Regionale della Puglia e i singoli volontari per lo svolgimento di attività di volontariato connesse alla funzione dei Garanti regionali, approvata con Determinazione del Segretario Generale n. 55 del 2/09/2020;

Visto l'art. 17, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" che definisce il volontario come *"Una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il suo tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indirette ed esclusivamente per fini di solidarietà"*;

Considerato che gli Uffici dei Garanti, volendo promuovere, nell'ambito delle azioni funzionali al raggiungimento delle rispettive attività istituzionali, attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di competenza, attivano forme di collaborazione con volontari, iscritti nelle short list istituite con la succitata disciplina;

**Articolo 1**

Gli esperti di cui al presente avviso dovranno presentare i requisiti necessari ad occuparsi di discipline mediche, giuridiche, socio-psico-pedagogiche e di mediazione inter-culturale.

**Articolo 2**

Gli esperti, tutti operatori volontari, saranno inseriti in un elenco cui il Garante regionale dei diritti del Minore potrà attingere per lo svolgimento di attività connesse con l'azione dell'Ufficio al fine di garantire sull'intero territorio regionale una capillare azione di osservazione fenomenologica e monitoraggio, con specifico riferimento ai servizi socio-educativi e socio-sanitari, alle comunità di accoglienza per minori, favorendo il consolidarsi di reti efficienti e coese e con interventi di supporto e supervisione nell'operato dei partner territoriali del terzo settore.

Le attività svolte dagli esperti riguarderanno azioni positive mirate alla tutela dei diritti costituzionali garantiti e ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 e del Regolamento regionale n. 23/2008:

- iniziative per la tutela dei diritti dei minori, in particolar modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile, l'evasione del diritto-dovere all'istruzione e contro ogni forma di discriminazione diretta o indiretta;

- iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle specifiche tematiche ed alla realizzazione di eventi destinati agli stessi minori con finalità educative ed informative;
- azioni di contrasto alle povertà educative e di inclusione sociale;
- monitoraggio e osservazione dei servizi socioeducativi e socio-sanitari, dei servizi per il tempo libero e delle strutture di accoglienza per persone di minore età;
- supporto e monitoraggio delle iniziative promosse dagli enti del terzo settore partner dell'Ufficio del Garante.

#### Articolo 3

L'elenco costituito ha natura di elenco aperto e, quindi, sarà aggiornato con cadenza annuale mediante successivi avvisi pubblicati conformemente al presente. Gli incarichi avranno durata pari all'attività di cui all'art. 2 e saranno ripetibili per il periodo di vigenza dell'elenco stesso.

Una volta inseriti nella short list, i volontari vi restano iscritti salvo che presentino domanda di cancellazione. La cancellazione può essere richiesta in qualsiasi momento. La Sezione dà immediata comunicazione all'interessato dell'avvenuta cancellazione.

La Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia si riserva di richiedere in qualsiasi momento la documentazione atta a certificare l'esperienza professionale dichiarata, riservandosi di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese e, periodicamente, potrà chiedere ai soggetti iscritti alla short list di documentare la permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati, adottando gli opportuni provvedimenti.

#### Articolo 4

I requisiti per essere inseriti nell'elenco sono i seguenti:

a) Per le discipline mediche:

1. Laurea in Medicina e chirurgia (magistrale a ciclo unico o vecchio ordinamento)
2. Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo
3. Iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

b) Per le discipline giuridiche e socio-psico-pedagogiche:

1. Laurea in Giurisprudenza, Sociologia e ricerca sociale, Psicologia, Servizio sociale e politiche sociali e Scienze dell'educazione e della formazione continua o equipollenti (magistrale o vecchio ordinamento), formazione in mediazione inter-culturale ovvero esperienza documentata, almeno biennale, nell'ambito dell'erogazione professionale di processi di intervento in ambito socio-psico-pedagogico o socio-sanitario, in favore di famiglie e persone di minore età, con particolare riferimento ai servizi socio-educativi e socio-sanitari, ai servizi scolastici, ai servizi per il tempo libero, agli interventi di contrasto alle povertà educative e alle forme di devianza e marginalità, all'avviamento allo sport e al

lavoro, alla promozione delle tematiche ambientali e degli stili di vita sostenibili e alla promozione della corretta informazione e comunicazione.

#### Articolo 5

È richiesto inoltre che gli esperti siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) abbiano condotto studi o ricerche afferenti all'area richiesta in Italia o all'estero;
- b) abbiano maturato un'esperienza attinente al profilo svolto presso amministrazioni pubbliche o presso enti privati accreditati dalle Regioni;
- c) abbiano esperienza documentabile per almeno due anni nel settore attinente all'area richiesta.

#### Articolo 6

L'iscrizione nell'elenco avviene su domanda dell'interessato. La domanda deve essere redatta nelle forme dell'autocertificazione, secondo il modello allegato al presente avviso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, cui dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante e dovrà contenere le seguenti attestazioni e dichiarazioni:

- dati anagrafici;

- indirizzo e-mail per le comunicazioni relative alla presente procedura;

- godimento dei diritti civili e politici e assenza di condanne penali passate in giudicato, decreti penali di condanna irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.c.) e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, si dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo regolarmente firmato e autocertificato nelle forme di legge.

#### Articolo 7

La domanda di inserimento nell'elenco degli esperti volontari del Garante regionale dei diritti del Minore, dovrà essere inviata al Garante regionale dei diritti del Minore, attraverso l'indirizzo di posta elettronica: [avvisigaranti@pec.consiglio.puglia.it](mailto:avvisigaranti@pec.consiglio.puglia.it) nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Burp.

L'istruttoria relativa all'ammissibilità formale delle domande è effettuata dalla Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia ed è diretta a verificare la completezza e la

correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'inserimento del soggetto nella Short List.

Con provvedimento del dirigente della predetta Sezione sono approvati gli esiti dell'istruttoria e l'elenco degli ammessi.

Ai candidati non ammessi è data comunicazione all'indirizzo e-mail indicato nella domanda.

#### Articolo 8

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Garante regionale dei diritti del Minore e trattati ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di gestione della presente selezione.

Il trattamento dei dati in questione avverrà anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione per le necessità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

L'indicazione di tali dati è obbligatoria per accedere all'elenco degli esperti del Garante regionale.

L'interessato ha il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi con le modalità e nei casi indicati dal Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e dal Regolamento UE 2016/679.

#### Articolo 9

Nella domanda di inserimento del proprio nominativo nell'elenco di cui all'articolo 7 il candidato dovrà, inoltre, dichiarare, a pena di esclusione:

- a) l'impegno alla riservatezza con riferimento alle informazioni di cui si verrà a conoscenza nello svolgimento delle attività conseguenti all'incarico presso il Garante regionale dei diritti del Minore;
- b) di agire in assoluta indipendenza nello svolgimento delle funzioni che derivano dall'incarico presso il Garante regionale dei Diritti del Minore;
- c) l'insussistenza di incompatibilità con l'attività di esperto per il Garante regionale dei diritti del Minore.

#### Articolo 10

L'attività di collaborazione non si configura come rapporto di lavoro subordinato ed è svolta a titolo gratuito.

#### Articolo 11

È ammesso il rimborso delle spese di trasporto e per consumo pasti, effettivamente sostenute per l'attività prestata e debitamente documentate. Le spese per i pasti sono rimborsabili nei limiti del valore del buono pasto riconosciuto ai dipendenti regionali. Le eventuali trasferte devono essere

preventivamente autorizzate dal Dirigente della Sezione e possono dare luogo a rimborsi nei casi e limiti previsti per il personale regionale non dirigenziale.

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web ufficiale del Garante regionale dei diritti del Minore.

IL Garante regionale  
Ludovico Abbaticchio

**Allegato b)**  
**Determinazione Sezione Studio e Supporto alla Legislazione  
e alle Politiche di Garanzia n. 21/2025**

**SCHEMA DI DOMANDA**

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Al Garante regionale  
dei Diritti del Minore  
[avvisigaranti@pec.consiglio.puglia.it](mailto:avvisigaranti@pec.consiglio.puglia.it)

“Avviso per l’acquisizione di candidature per la funzione di esperto volontario, a titolo gratuito, del Garante regionale dei diritti del Minore”.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
cel \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

Dichiara di non avere condanne penali passate in giudicato, decreti penali di condanna irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.c.) e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

In caso contrario, indicare le condanne e i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

CHIEDE

l’iscrizione nell’Elenco degli esperti volontari, a titolo gratuito, del Garante regionale dei diritti del Minore della Regione Puglia.

Dichiara altresì, in caso di inserimento del nominativo del sottoscritto in elenco:

-di impegnarsi alla riservatezza con riferimento alle informazioni di cui si verrà a conoscenza nello svolgimento delle attività conseguenti all'incarico presso il Garante regionale dei diritti del Minore;

-di agire in assoluta indipendenza nello svolgimento delle funzioni che derivano dall'incarico presso il Garante nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza;

-l'insussistenza di incompatibilità con l'attività di esperto per il Garante regionale dei diritti del Minore.

Alla domanda si allegano:

- Curriculum vitae in formato europeo regolarmente firmato e autocertificato nelle forme di legge;
- la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità,

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di gestione della presente selezione.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_